



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 29/06/2017

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n°11

Oggetto: **LA CONVERSIONE IN LEGGE DELLA MANOVRA CORRETTIVA**

È stata pubblicata sul S.O. n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la **Legge n. 96 del 21 giugno 2017** di conversione, con modificazioni, del DL n. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”) contenente una serie di misure in materia di lavoro e previdenza, nonché interventi a supporto delle aree colpite dai recenti eventi sismici.

La Legge in oggetto è in vigore dal 23 giugno 2017. Di seguito si analizzano le disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN F24 E VISTO DI CONFORMITÀ – ART. 3

Al fine di contrastare le indebite compensazioni dei **crediti di ritenute, imposte, IVA e IRAP**, (vedi anche nostra circolare Flash n°6/2017) l'articolo 3 della Legge di conversione del DL n. 50/2017 conferma la **riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite** oltre il quale, per poter **compensare i suddetti crediti nel Mod. F24**, è obbligatoria l'**apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità** (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale).

In sede di conversione l'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (Mod. IVA TR).

Con specifico riferimento ai **sostituti d'imposta**, si conferma che la **modifica** in oggetto produce **effetti già sul Mod. 770/2017**.

È altresì confermato che nei casi di **utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità** o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione finanziaria procederà al relativo **recupero** comprensivo di interessi e sanzioni.

È confermata la **soppressione del limite annuo** (euro 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito IVA nel Mod. F24.

Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel Mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo.

Contestualmente detto obbligo è stato **esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP** nonché ai **crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi**.

Sul punto si rammenta che l'Agenda delle Entrate con la Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 ha reso noto i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dalla stessa.

Con specifico riferimento ai **sostituti d'imposta**, si ricorda che l'Agenda ha confermato ufficialmente l'esclusione dell'obbligo di utilizzo dei canali Entratel/Fisconline da parte dei titolari di partita IVA nell'ipotesi in cui sul Mod. F24 vi siano compensazioni del **Bonus Renzi** (codice tributo 1655) e dei **crediti 730** (codici tributo 1631, 3796 e 3797).

DURC – ART. 54

L'articolo 54, confermato dalla conversione in Legge nella stessa formulazione prevista dal DL n. 50/2017, contiene alcune precisazioni in materia di rilascio del DURC in caso di adesione alla procedura di rottamazione dei ruoli.

Più precisamente, fermi restando gli altri requisiti di regolarità di cui all'art. 3 del Decreto 30 gennaio 2015, viene precisato che:

- in caso di definizione agevolata di debiti contributivi (c.d. **“rottamazione delle cartelle esattoriali”** di cui all'art. 6 del DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/2016),
- sarà possibile ottenere il DURC **dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione** delle cartelle attraverso il **modulo “DA1”**.

Con tale precisazione viene superato ciò che aveva affermato l'INPS con il Messaggio n. 824/2017. In tale occasione, infatti, l'Istituto previdenziale aveva chiarito che, per il rilascio del DURC positivo, non era sufficiente la sola presentazione dell'istanza ma era necessario provvedere almeno al pagamento della prima rata.

In aggiunta a quanto sopra viene precisato che in caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento** dell'unica rata o di una delle rate previste nel piano, i **DURC rilasciati saranno annullati** dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione ha l'obbligo di comunicare agli Enti il pagamento delle rate.

PRESTAZIONI OCCASIONALI – ART. 54-BIS

L'articolo 54-bis della Legge in esame introduce nell'ordinamento italiano una nuova tipologia contrattuale, le cosiddette **“prestazioni occasionali”, di fatto sostitutive della disciplina del lavoro accessorio** (Voucher) venuta meno a seguito dell'emanazione del DL n. 25/2017.

Sono definibili come **“prestazioni occasionali”** tutte quelle attività lavorative che non danno luogo a compensi **superiori a 5.000 euro per anno civile in capo al lavoratore (sommando i compensi percepiti da tutti i committenti)**, nonché per il committente **(sommando i compensi erogati a tutti i prestatori)**, **posto che dal rapporto tra un committente e un lavoratore non possono derivare compensi superiori a 2.500 euro per anno civile.**

Le nuove prestazioni occasionali sono utilizzabili dai **committenti privati** (famiglie o soggetti **persone fisiche** non nell'ambito di attività di impresa o professionali), ovvero dagli **altri utilizzatori**, intesi tutti i soggetti non classificabili come **“persone fisiche”**, ivi compreso anche le **pubbliche amministrazioni**.

Non possono ricorrere alle prestazioni occasionali in parola:

- gli **utilizzatori** che hanno alle loro dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati** a tempo indeterminato;
- le imprese del **settore agricolo**, salvo nel caso in cui i prestatori siano giovani studenti, pensionati, disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali;
- le **imprese edili o di settori affini**, le imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, le imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'esecuzione di **appalti di opere o servizi**.

Le persone fisiche possono ricorrere alle prestazioni occasionali limitatamente per attività quali piccoli lavori domestici, l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, ovvero l'insegnamento privato supplementare.

L'attivazione delle prestazioni occasionali è subordinata alla predisposizione di una idonea piattaforma informatica da parte dell'INPS, tramite la quale tutti gli utilizzatori potranno “acquistare” dette prestazioni occasionali e rendicontarne l'attivazione.

La **piena operatività** delle nuove prestazioni occasionali, pertanto, è **subordinata alla predisposizione della piattaforma informatica** di cui in precedenza. A tal proposito, l'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un comunicato del 22 giugno 2017, **ha informato che entro il 30 giugno 2017 si attende una circolare esplicativa sulle nuove istruzioni operative da parte dell'INPS, che entro il 10 luglio provvederà a varare la piattaforma telematica.**

Si attendono pertanto le opportune indicazioni da parte dell'Istituto, e si rinvia l'analisi di dettaglio della nuova fattispecie ad una prossima circolare.

STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI